



Comune di Monte Argentario

(Provincia di Grosseto)

Piazzale dei Rioni, 8

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 40 DEL 22-04-2024

sessione Ordinaria - Prima convocazione

Oggetto:	APPROVAZIONE PIANO TARIFFARIO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI - TARIFFE TARI ANNO 2024
-----------------	--

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventidue** del mese di **aprile** alle ore **09:13** e segg. nella Sala delle Adunanze della Sede Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle forme di legge, previa trasmissione degli inviti scritti, come da referto in atti.

Presiede l'adunanza **Riccardo Picchianti** nella sua qualità di **PRESIDENTE**.

Del consesso fanno parte i Sigg.:

Nominativo Consigliere	Qualifica	Presente/Assente
Cerulli Arturo	Sindaco	Presente
Orsini Chiara	Consigliere	Presente
Lubrano Michele	Consigliere	Presente
Vaiani Michele	Consigliere	Presente
Pucino Paola	Consigliere	Presente
Picchianti Riccardo	Presidente	Presente
Capitani Niccolò	Consigliere	Assente
Fois Marta	Consigliere	Presente
Nettuno Dharma	Consigliere	Presente
Bargellini Raffaella	Consigliere	Presente
Tortora Affrico	Consigliere	Presente
Costanzo Luca	Consigliere	Assente
Nieto Marco	Consigliere	Presente
Sabatini Maria	Consigliere	Presente
Fedele Anna Laura	Consigliere	Presente
Schiano Priscilla	Consigliere	Presente
Capitani Walter	Consigliere	Presente

Totale presenti n. 15 e Totale assenti n. 2.

Assessori esterni	Presente - Assente
Scotto Silvano	Presente

Partecipa il **Segretario Comunale Dott.ssa Mirella Cavuoto**, incaricato della redazione del presente verbale.

Sono designati scrutatori i Sigg. ri: **Capitani Walter – Bargellini Raffaella**.

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, alle ore **11,21**, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale propone al Consiglio l'adozione della seguente delibera

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita « A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.

147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre

2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

653.. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche

delle risultanze dei fabbisogni standard

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ... omissis ...»;

Dato atto che la proposta di delibera di approvazione da parte del Consiglio Comunale del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2024 approvato da ATO TOSCANA SUD è posta all'ordine del giorno, unitamente al presente atto, del Consiglio Comunale convocato in data 22 aprile 2024;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2024;

Rilevato che dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD si evince un costo complessivo di gestione del servizio, al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021, pari a €.

5.848.014,00 di cui € 4.144.135,00 per costi variabili ed € 1.703.879 per costi fissi;

Considerata l'opportunità di integrare al fine della elaborazione del Piano tariffario le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2021, previste dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD, utilizzando le detrazioni pari ad € 147.041 a copertura parziale dei costi variabili;

Rilevato quindi che il costo complessivo da coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2024, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) ammonta complessivamente ad € 5.700.973,00 e che la ripartizione tra quota variabile e quota fissa è la seguente:

Totali componenti di costo variabile : € 3.997.093

Totali componenti di costo fisso: € 1.703.879

Visto il documento con le tariffe per il pagamento della Tassa Rifiuti dell'anno 2024, determinate sulla base

di quanto sopra riportato, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamato l'art 27 del vigente Regolamento della TARI il quale disciplina le agevolazioni speciali per la riduzione della TARI;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Grosseto;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare Delibera n. 40 del 01.09.2014 e s.m.i.

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 29.5.2008 e s.m.i.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il dlgs n.118/2011

Acquisito il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art 239 del d.lgs 267/2000

Visto la Statuto Comunale

DELIBERA

1) di integrare, al fine della elaborazione del Piano tariffario, le detrazioni di cui al comma 1.4 della determina Arera n. 2/DRIF/2021, già previste dal piano finanziario approvato da ATO TOSCANA SUD con Delibera Assembleare, presa d'atto del Consiglio Comunale con delibera posta all'ordine

del giorno del Consiglio Comunale convocato in data odierna, utilizzando tali detrazioni a copertura parziale dei costi variabili;

2) di approvare per l'anno 2024 le tariffe della TARI inserite nel Piano Tariffario allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia;

4) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

L'argomento é stato discusso insieme a quello di cui al punto precedente all'ordine del giorno e la discussione afferente la presente proposta di deliberazione è contenuta nel verbale della Delibera di C.C. n. 39/2024.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente constatato che non ci sono ulteriori richieste di intervento pone in votazione l'emendamento alla proposta di delibera, e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	15
COMPONENTI ASSENTI:	02 (Costanzo, Capitani N.)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	15
VOTI A FAVORE:	15
VOTI CONTRARI	00

DELIBERA

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE L'EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CUI SOPRA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATO.

Il Presidente pone in votazione la proposta di delibera così come emendata, e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	15
COMPONENTI ASSENTI:	02 (Costanzo, Capitani N.)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	15
VOTI A FAVORE:	15
VOTI CONTRARI	00

DELIBERA

DI APPROVARE IN OGNI SUA PARTE LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE, COSI' COME EMENDATA, CHE QUI SI INTENDE INTEGRALMENTE RIPORTATA.

Il Presidente pone quindi in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento e la votazione, palese, espressa per alzata di mano, proclamata dal Presidente medesimo, ha il seguente esito:

COMPONENTI PRESENTI	15
COMPONENTI ASSENTI:	02 (Costanzo, Capitani N.)
COMPONENTI ASTENUTI:	00
VOTANTI:	15
VOTI A FAVORE:	15
VOTI CONTRARI	00

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma - D. Lgs. n. 267/2000 il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Presidente del Consiglio
Riccardo Picchianti

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Mirella Cavuoto

[X] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e.ss.mm.ii.

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi degli articoli del CAD.